

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E "GENERALIZZATO"

Gestione delle domande di accesso civico "semplice" e
"generalizzato"

Redatta da: Paolo Zanoni, Anna Teneggi

Codice procedura: PGo06

Emessa il: 31/01/2018

Approvata da: Consiglio di Amministrazione

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
00	-	-	Emissione	31/01/2018

SCOPO DELLA PROCEDURA

Lo scopo della seguente procedura è definire le regole di accesso a dati, informazioni e documenti detenuti, al fine di garantire la trasparenza amministrativa che Apuafarma assicura a tutti gli utenti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati come stabilito dalla legge 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti della Società, individuando altresì dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5bis del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Non vi sono, dunque, limitazioni relative alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza non deve essere motivata.

L'accesso civico può, dunque, essere esercitato sia per richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove si ritenga che Apuafarma S.p.a. sia stata inadempiente, sia per accedere a dati, informazioni e documenti detenuti da Apuafarma S.p.a. nel rispetto del summenzionato limite.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da Apuafarma S.p.a. per la riproduzione su supporti materiali.

MODALITÀ DI ESERCIZIO

PROCEDURA ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Secondo le linee guida sul FOIA pubblicate dall'ANAC l'istanza di accesso civico cosiddetto "semplice" ha come oggetto dati, informazioni e/o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT, provvede a pubblicare i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, comunicando al richiedente la specificazione del collegamento ipertestuale.

Le modalità per esercitare questo accesso sono:

- Utilizzare il form alla pagina ACCESSO CIVICO sul sito aziendale www.apuafarma.net
- Utilizzare il "MDoo5 Richiesta Accesso Civico" e inviarlo via email spedendolo a accesso.civico@apuafarma.com

PROCEDURA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nei casi invece di cosiddetto accesso civico generalizzato l'istanza le linee guida FOIA stabiliscono che "Tale nuova tipologia di accesso, delineata dall'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5bis"*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Art.5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;

- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Le modalità per esercitare questo accesso sono:

- Utilizzare il form alla pagina ACCESSO CIVICO sul sito aziendale www.apuafarma.net
- Utilizzare il "MD006 Richiesta Accesso Civico Generalizzato" e inviarlo via email spedendolo a accesso.civico@apuafarma.com
- Raccomandata A/R indirizzata a Apuafarma S.p.a. Viale XX settembre 177/B 54033 Carrara (MS);
- fax al n. 0585/600266;

Il RPCT di concerto con il Responsabile dell'Ufficio che detiene le informazioni valuta la esistenza o meno di controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato di accoglimento, diniego totale o parziale, differimento, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza,

comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati. Questa operazione è svolta direttamente dal Responsabile dell'Ufficio interessato. Copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al RPCT, a cui verrà inoltrato anche il provvedimento finale.

Se vi sono controinteressati, Apuafarma S.p.a. provvede a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso civico, a mezzo Raccomandata A/R, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

I controinteressati possono, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di Apuafarma S.p.a., presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Tale opposizione sospende i termini per la conclusione del procedimento.

In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione, ad eccezione dei casi di comprovata indifferibilità, Apuafarma S.p.a. informa della decisione assunta i controinteressati e, decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede ad evadere la richiesta di accesso civico.

I controinteressati possono presentare richiesta di riesame al RPCT.

Nel caso in cui non siano individuati controinteressati, l'Ufficio deputato di Apuafarma S.p.a. provvede a trasmettere quanto richiesto.

In caso di diniego o di omesso riscontro alla istanza, il richiedente può presentare istanza di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Nell'ipotesi in cui il diniego o il differimento siano motivati dalla tutela di interessi di cui al summenzionato art. 5 bis del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che deve pronunciarsi entro 10 giorni.

In tale periodo i termini previsti per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT risultano sospesi.

Avverso la decisione di Apuafarma S.p.a., anche di riesame da parte del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R.